



Comune di
Spello
Provincia di Perugia



ELEZIONI POLITICHE

2022

Nuova legge elettorale per l'elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

“Rosatellum bis”



Il Parlamento ha recentemente approvato la nuova legge elettorale (c.d. Rosatellum bis o 2.0), che costituirà la nuova disciplina per l'elezione delle Camere fin dalle prossime consultazioni politiche del 2018.

Tale norma modifica quindi sia l'ultimo sistema elettorale utilizzato nel 2013 (il proporzionale con lunghe liste bloccate in collegi ampi e largo premio di maggioranza nazionale alla Camera, senza preferenze, noto come "Porcellum") sia le versioni che si sono succedute: la prima versione di disciplina elettorale derivante dalla legge modificata dalla Corte Costituzionale, il c.d. "Italicum" e la seconda versione di legge elettorale derivante da sentenza della Consulta su tale ipotesi di sistema elettorale.



Nuova legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ("Rosatellum bis")

Scheda di sintesi dei principali punti di interesse

Il "Rosatellum bis" è un **sistema elettorale di tipo misto** (percentualmente per il 61% proporzionale e 37% maggioritario, con il 2% dei seggi assegnati all'Estero). La penisola è divisa in circoscrizioni: **venti** per il Senato (una per ciascuna regione) e **ventotto** per la Camera (una per Regione per tutte le regioni escluse il Piemonte (2), la Lombardia (4), il Veneto (2), il Lazio (2), la Campania (2) e la Sicilia (2)).

	Camera dei Deputati	Senato della Repubblica
Quota maggioritaria	232 eletti in collegi uninominali ¹	116 eletti in collegi uninominali ²
Quota proporzionale	386 eletti in collegi	193 in collegi plurinominali ⁴
Estero	12	6

¹ 231 collegi ripartiti in ciascuna circoscrizione secondo la popolazione. La Valle d'Aosta ha un solo collegio, il Trentino-Alto Adige sei, il Molise due. I seggi di queste ultime due regioni sono gli stessi determinati con il D.Lgs. 535/1993.

² Il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno, il Trentino-Alto Adige sei. I restanti collegi sono ripartiti in ciascuna circoscrizione secondo la popolazione.

³ Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata il collegio plurinomiale comprende l'intera circoscrizione. Il Molise assegna al proporzionale un unico seggio.

Modalità di funzionamento

Nei **collegi uninominali** i parlamentari sono eletti con un sistema maggioritario a turno unico (c.d. "first past the post"): il candidato che riceve più voti validi nel collegio viene eletto direttamente.

In caso di parità tra più candidati all'uninomiale non si ricorre a un turno di ballottaggio, come accade ad esempio in caso di parità nell'elezione del Sindaco in Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti: è infatti dichiarato eletto il candidato più giovane d'età. In caso di vacanza in un collegio uninomiale, invece, si tengono elezioni suppletive (come accadeva anche con il "Mattarellum", cioè la legge elettorale in vigore tra il 1993 e il 2005).

Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi nella **quota proporzionale** non vi sono particolari differenze tra l'assegnazione tra Camera e Senato (e, come si vedrà, anche lo sbarramento è sempre calcolato al 3% per le liste e il 10% per le coalizioni su base nazionale). L'unica differenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 57 della Costituzione, è che per il riparto dei seggi delle liste al Senato si tenga conto dei risultati delle singole regioni e non di quello a livello nazionale.

Nei **collegi plurinominali** del proporzionale le liste sono invece corte e bloccate secondo un ordine numerico (non sono previste preferenze) e i nomi dei candidati di ciascuna lista sono riportati sulla scheda. Salvo i casi previsti in legge per circoscrizioni particolari a livello territoriale, gli eletti della Camera sono tra i tre e otto per ciascun collegio plurinomiale, mentre per il Senato tra i due e gli otto eletti per collegio.

La legge prevede la possibilità di costituire **coalizioni**, le quali devono essere omogenee a livello nazionale. La coalizione comporta la presentazione di un candidato comune per tutte le liste collegate nei collegi uninominali, con una presenza di liste separate nel proporzionale. Non sono tuttavia ammessi voti disgiunti: chi vota per una lista al proporzionale "trasmette" il voto al candidato correlato all'uninomiale, mentre il voto al solo candidato all'uninomiale – in caso di più liste in coalizione – viene trasmesso alle liste in proporzione ai voti ottenute dalle stesse nel collegio uninomiale (c.d. "effetto a strascico").

Eventuali voti "disgiunti" (ormai in uso da tempo nel sistema di elezione del Sindaco per i Comuni



con popolazione superiore a 15.000 abitanti), quindi con la votazione di un candidato all'uninomiale e di una lista non collegata al proporzionale **comporta l'annullamento della scheda.**

I partiti devono presentare, unitamente al contrassegno, al programma elettorale, al nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica e alle dichiarazioni di collegamento il proprio statuto oppure una "dichiarazione di trasparenza".

Soglie di sbarramento

Accedono alla ripartizione dei seggi per la quota proporzionale le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3% dei voti validi sia alla Camera che al Senato con l'eccezione delle liste che rappresentano minoranze linguistiche per le quali la soglia è il 20% nella regione di riferimento. Inoltre vi è la soglia per le coalizioni, che è del 10% su base nazionale. Vi è poi la soglia dell'1% per i partiti in coalizione: sopra quella soglia i voti attribuiti al partito vengono attribuiti alla coalizione di appartenenza della lista, mentre i voti al di sotto di essa vengono dispersi.

Il candidato di un partito escluso dal riparto dei seggi perché non supera il 3% che è stato eletto nei collegi uninominali mantiene comunque il seggio conquistato.

Schede elettorali e modalità di voto

Ci sono due schede elettorali uniche, una per la Camera e una per il Senato.

Sotto ogni candidato del maggioritario c'è il simbolo delle liste a lui collegate al proporzionale e accanto ai simboli ci sono i nomi dei candidati del listino bloccato (per un numero che deve essere tra la metà e il massimo degli eleggibili nel collegio, e comunque per un numero che non sia superiore a quattro).

La posizione nella scheda dei candidati all'uninomiale, e delle liste nelle coalizioni nel plurinomiale, derivano da un sorteggio. Questa l'ipotesi di scheda:

Si potrà votare:

1. con un segno su una lista (il voto vale anche per il candidato all'uninomiale corrispondente);
2. con un segno sul nome di un candidato nell'uninomiale. In questo per la parte proporzionale:
 - se il candidato è sostenuto da una sola lista, il voto si trasferisce anche alla lista;
 - se il candidato è sostenuto da più liste, il voto viene distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai voti attribuiti nel collegio uninominale (il già citato "strascico").

Questo significa che nei verbali di scrutinio si dovranno riportare distintamente i voti per i candidati all'uninomiale (derivanti dai voti assegnati solo a tale candidato o alle liste del plurinomiale collegate a tale candidatura) e i voti espressi per le liste del proporzionale.

Come già detto: nel caso di doppio segno su un candidato o sulla lista corrispondente il voto è valido. In caso di voti disgiunti il voto è nullo.



Pluricandidature

Un candidato può presentarsi in un massimo cinque collegi plurinomiali e in ulteriore collegio uninominale. In caso di elezione in più collegi non è possibile optare: se è eletto nell'uninominale e nel proporzionale riceverà il seggio dell'uninominale; se è eletto in più collegi plurinomiali avrà il seggio corrispondente al collegio in cui la lista ha preso una percentuale minore di voti.

Non è ammessa la candidatura contemporanea in collegi italiani e all'estero (la legge consente la candidatura all'estero anche di un cittadino residente in Italia, come si dirà), in più di un collegio uninominale, per un seggio nelle due diverse Camere.

Quote di genere

Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in più del 60% delle candidature nei collegi uninomiali di una lista/ coalizione e in più del 60% delle posizioni di capolista nei collegi plurinomiali, intesi a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato. Le liste plurinomiali devono comunque essere basate su un'alternanza di genere.

Coalizioni

La creazione di una coalizione avviene attraverso una convergente "dichiarazione di collegamento", effettuata con- testualmente al deposito del contrassegno del programma e dell'indicazione del capo della forza politica. Quindi non è necessario, a differenza ad esempio delle coalizioni per l'elezione del Sindaco nei Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, avere un programma elettorale comune.

I partiti in coalizione, salvo i casi di regioni con minoranze linguistiche, presentano lo stesso candidato al collegio uninominale. Le candidature uninomiali devono pertanto vedere la sottoscrizione per accettazione da parte dei rappresentanti di tutte le forze politiche coalizzate. Ciascuna lista deve presentare un candidato in tutti i collegi uninomiali di un collegio plurinominale (a pena di esclusione).

Raccolta firme

I partiti che hanno gruppi parlamentari collegati e costituiti prima del 15 aprile 2017, non dovranno per le elezioni del 2018 raccogliere firme. Inoltre, le firme per tali elezioni saranno dimezzate rispetto alle previsioni di legge (da minimo 1.500/massimo 2.000 a minimo 750/massimo 1.000 per ciascun collegio plurinominale, di elettori compresi nelle liste elettorali di Comuni del territorio del collegio) sia per le nuove formazioni che per chi non ha un gruppo autonomo in Parlamento per la Camera. Per il Senato il numero di sottoscrizioni è dimezzato per le forze politiche che presentano candidati nei collegi plurinomiali di tutte le circoscrizioni regionali.

Ogni lista deve presentare candidature, sia alla Camera che al Senato, in almeno due terzi dei collegi plurinomiali della circoscrizione (a pena di inammissibilità).

Tagliando antifrode per le schede di votazione

Le schede elettorali saranno munite di un tagliando removibile (c.d. "tagliando antifrode") riportante un numero progressivo alfanumerico in serie, che sarà annotato quando l'elettore entrerà in cabina per votare (art. 58 del D.P.R. 361/1957): "Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa").

Una volta "Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna". Il tagliando è conservato.

Pertanto il registro dove vengono annotati da parte degli scrutatori il numero di tessera elettorale e l'avvenuto esercizio del voto recherà anche spazi per l'annotazione del codice antifrode alla consegna della scheda e dopo l'inserimento della stessa



nell'urna (sempre che la conservazione del tagliando non consista proprio nell'applicazione di esso sul registro, qualora lo stesso sia adesivo).

Italiani candidati all'estero

Un'altra novità del Rosatellum è quella che prevede per i residenti in Italia la possibilità di candidarsi nella circoscrizione all'estero. Viene specificato, inoltre, che non potranno candidarsi gli elettori che hanno già ricoperto ruoli politici (nel paese in cui vivono) o nella magistratura o nelle Forze Armate in uno Stato Estero nel quinquennio precedente.

Gli elettori residenti in Italia possono essere candidati all'Estero, ma in una sola ripartizione della Circoscrizione Estero. Gli italiani residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della Circoscrizione Estero.

Determinazione territoriale dei collegi e dei seggi per i collegi plurinominali

Con **decreto legislativo da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge**, il Governo è delegato a determinare le dimensioni dei collegi uninominali e dei plurinominali (costituiti dall'aggregazione di uninominali contermini) all'interno delle 28 circoscrizioni della Camera e delle 20 regioni per il Senato. Per la Camera dovrebbe trattarsi di 65 collegi. La determinazione dei collegi plurinominali comporterà anche l'individuazione dei seggi a disposizione nel singolo collegio (nei limiti già riportati sopra).

Nuovi adempimenti e scadenze

45 gg dalle votazioni il Ministero dell'Interno mette a disposizione sul proprio sito i fac-simile dei moduli per il deposito delle liste, per le dichiarazioni e i documenti richiesti.

30 gg dalle votazioni gli uffici centrali circoscrizionali comunicano all'ufficio centrale nazionale l'elenco delle liste ammesse con relativi contrassegni. L'ufficio centrale nazionale a **20 gg dalle elezioni** pubblica in G.U. l'elenco dei collegamenti ammessi tra liste in coalizione.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore si aprirà il percorso per arrivare alla sperimentazione della raccolta di sottoscrizioni tramite firma digitale ed elettronica qualificata. Considerati i tempi per l'emanazione del decreto, non riguarderà le elezioni 2018.

Il Ministero dell'Interno, nella sezione **"Elezioni Trasparenti"**, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per il deposito dei contrassegni pubblicherà per ciascuna lista:

1. contrassegno e soggetto autorizzato al deposito;
2. statuto o dichiarazione di trasparenza;
3. programma e capo della forza politica.

Entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per il deposito delle candidature, vengono pubblicate le liste di candidati di ciascuna forza politica.

Per gli elettori residenti all'estero, la legge prevede che il termine per la c.d. "opzione" (voto per corrispondenza in Italia) passi da "entro 10 gg. dalla data di convocazione dei comizi" a "entro 32 gg antecedenti la data del voto". I soggetti competenti alle autenticazioni delle sottoscrizioni, invece, sono così modificati: "Art. 14. (...) i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, **i sindaci metropolitani**, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, **i componenti della conferenza metropolitana**, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, **i consiglieri metropolitani** e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

Esclusivamente per le elezioni del 2018 sono abilitati anche gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Cassazione) iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.